



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Contributo straordinario a favore dell'Associazione Pro Loco Santena per l'organizzazione degli eventi relativi alla 9° sagra della Zucca. Erogazione acconto, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione.**

PREMESSO CHE dal 16 al 17 novembre 2024 si svolgerà in Santena la 9ª Sagra della Zucca. L'organizzazione e la gestione dell'evento sarà curata dal Comune di Santena in collaborazione con la Pro Loco;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 in data 21 ottobre 2024 avente ad oggetto "Sagra della Zucca edizione 2024. Atto di indirizzo", con la quale è stato approvato il seguente programma degli eventi che saranno organizzati e gestiti in collaborazione con l'associazione PRO LOCO SANTENA APS:

Sabato 16 novembre

- dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 mostra "*Dopo l'acqua c'è vita*", a cura di Gres e Radici la memoria c/o Sala Consiglio;
- dalle 12:00 alle 21:00 area *street food* presso P.zza Martiri della Libertà, bancarelle produttori agricoli;
- dalle 14:00 alle 18:00 animazione per bambini a cura dell'azienda agricola La Collina in collaborazione con il Distretto del cibo del Chierese-Carmagnolese;
- dalle 14.30 esposizione macchine e attrezzature agricole c/o Piazza Forchino;
- Interviste agli espositori a cura di "*Un mondo di voci*" in collaborazione con Radiobase 2.0;
- Dalle ore 21:00 concerto Marina Gallo 4et c/o Palatenda;

Domenica 17 novembre

- dalle 9:00 fiera commerciale presso le principali vie cittadine;
- dalle 9:00 esposizione macchine e attrezzature agricole c/o Piazza Forchino;
- dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 mostra "*Dopo l'acqua c'è vita*", a cura di Gres e Radici la memoria c/o Sala Consiglio;
- dalle 11:00 inaugurazione 9ª sagra della Zucca alla presenza delle autorità locali;
- dalle 11:30 conferenza "*È tutto Bio? Dalle Bioplastiche allo spreco di cibo*" in collaborazione con il Distretto del cibo del chierese-carmagnolese;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- dalle 12:00 alle 18:00 area *street food* presso P.zza Martiri della Libertà;
- dalle 14:00 alle 18:00 animazione per bambini a cura di Cascina Creativa in collaborazione con il Distretto del cibo del Chierese-Carmagnolese;
- dalle 15:00 talk/podcast “*Un mondo di voci*” in collaborazione con Radiobase 2.0;

RICHIAMATI:

- l’art. 17, comma 1, del regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione che testualmente recita: “I contributi sono definiti con deliberazione della Giunta comunale” e l’art. 19 prevede inoltre che, per i contributi straordinari: “*La Giunta Comunale determinerà l’entità e le modalità di erogazione del pagamento. Potrà essere prevista la corresponsione di acconti proporzionati al grado di attuazione dell’iniziativa. Il saldo sarà comunque corrisposto alla realizzazione e rendicontazione della spesa*”;
- l’avviso pubblico per la concessione di contributi e altre utilità economiche a favore di associazioni operanti nel Comune di Santena - secondo semestre 2024 emesso in data 8 ottobre 2024;
- la richiesta di contributo presentata dal Presidente della Pro Loco Santena, tramite lo sportello on line, in data 2 novembre 2024 – prot. n. 13706/2024, depositata agli atti;
- il rendiconto dei contributi percepiti nel primo semestre 2024, presentato dal Presidente della Pro Loco Santena, tramite lo sportello on line, in data 2 novembre 2024 – prot. n. 13706/2024, depositata agli atti;
- la decisione assunta dalla Giunta Comunale in data 7 novembre 2024 (argomento n. 31/2024) di anticipare l’erogazione del contributo a favore della Pro Loco per garantire il necessario supporto per l’organizzazione della 9° Sagra della Zucca, così come previsto al punto 4 dell’avviso pubblico che testualmente recita: “*L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere contributi finanziari e altre utilità economiche al di fuori del presente procedimento per iniziative aventi particolare rilevanza per il territorio - es. contributi straordinari*”;

RILEVATO CHE:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena. Responsabile Procedimento: Catia Campaci (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- a. l'apporto dell'Amministrazione comunale, sulla base delle vigenti norme regolamentari, può sostanziarsi nell'erogazione di contributi economici finalizzati alla copertura delle spese ammissibili, la concessione in comodato di strutture e attrezzature di proprietà comunale, mediante l'assunzione di impegni di spesa finalizzati al pagamento di fatture per noleggio strutture e attrezzature ovvero l'acquisizione di servizi necessari per l'organizzazione degli eventi;
- b. l'art. 5, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, individua le attività considerate di interesse generale per la collettività, tra le quali sono espressamente previste alle lettere I e K: i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

RILEVATO CHE il regolamento comunale, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90, definisce i requisiti, i criteri e le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e agevolazioni necessarie alla realizzazione di iniziative coerenti con le linee programmatiche approvate dall'Amministrazione Comunale. Per attribuzione di agevolazioni si intende la fruizione per un periodo determinato di un bene di proprietà comunale (es. comodato d'uso di immobili o attrezzature), la fornitura di un servizio a condizioni agevolate, ossia con corrispettivo ridotto o senza corrispettivo e, ricorrendone i presupposti di legge e regolamentari, l'esonero dal pagamento totale o parziale di canoni e imposte e tariffe. Per patrocinio si intende il sostegno sotto vari aspetti (contribuzione economica, concessione di attrezzature, concessione di spazi pubblicitari gratuiti, co-intestazione di programmi, lettere, esenzione dal pagamento di canoni o imposte, etc.) ed iniziative di particolare importanza o rilevanza sociale, concesso a fronte di richiesta scritta al Sindaco. Del patrocinio deve essere fatta esplicita menzione in tutte le forme di pubblicità dell'iniziativa;

DATO ATTO CHE il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria all'art. 36, comma 1, lettera s prevede quanto segue: *“il C.C. autorizza la G.C. a prevedere ulteriori esenzioni per occupazioni effettuate per ragioni di pubblico interesse, legate anche all'attività di associazioni senza fini di*



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

lucro/ONLUS, del territorio santenese, in occasione di organizzazione di eventi, manifestazioni, fiere e sagre”;

ACCERTATO che sotto il profilo del regime fiscale per distinguere l'attività commerciale da quella non commerciale svolta da associazioni non iscritte al RUNTS (Registro Nazionale Terzo Settore) si fa riferimento all'articolo 148 e seguenti del TUIR e ad alcuni criteri giurisprudenziali, tra cui in particolare:

- a. gli eventi, i corsi o i seminari devono rientrare nell'attività istituzionale prevista dallo statuto dell'associazione e nei fini generali di tipo sociale che l'associazione persegue;
- b. assenza di un'organizzazione “rilevante” assimilabile all'attività di impresa;
- c. il corrispettivo non deve essere superiore ai costi diretti che l'associazione sostiene per produrre quel servizio o quel bene;

ACCERTATO CHE, in ragione della attuale disponibilità economica, è possibile procedere all'assegnazione di un contributo straordinario, a titolo di acconto, di €. 5.000,00 a favore dell'Associazione Pro Loco Santena, finalizzato all'organizzazione degli eventi connessi alla 9° Sagra della Zucca;

RILEVATO CHE l'associazione Pro Loco risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinataria di contributi, ai sensi e per gli effetti della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2003 successivamente modificato con deliberazione del C.C. n. 56 del 12.12.2005 (ed. 2 Rev. 2 – Rg/008/Cult);

DATO ATTO CHE l'attività svolta dalle associazioni è conforme ai fini istituzionali del Comune nell'interesse della collettività locale anche, alla luce del parere reso dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con Delibera n. 46/2011/SRCPIE/PAR;

RISCONTRATO che sussistono le ragioni di pubblico interesse che legittimano l'assegnazione del contributo in quanto l'attività dell'Associazione:

- a. favorisce la partecipazione alla vita sociale, civile e culturale della comunità;
- b. favorisce le opportunità di aggregazione, ricreazione e svago della popolazione santenese;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

RILEVATO CHE nella determinazione dell'ammontare del beneficio si è tenuto conto dei seguenti criteri:

- a. l'estensione e valenza nel territorio dell'attività svolta dall'Associazione;
- b. il numero dei soci iscritti e utenti delle attività svolte;
- c. i risultati conseguiti dalla associazione nello svolgimento delle specifiche attività - anche mediante la rendicontazione a fronte dei contributi erogati;

RICHIAMATI:

- a. l'art. 9 del Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione (RO/008 ed.2 rev.2) che così recita: "I documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare la spesa sostenuta e comunque di importo non inferiore alla sovvenzione erogata dall'Amministrazione Comunale per il progetto";
- b. l'art. 11 del sopra citato Avviso pubblico in data 8 ottobre 2024 che così recita: "*I beneficiari dei contributi di cui al presente Bando sono tenuti alla redazione e trasmissione della relazione conclusiva dettagliata dell'iniziativa, da compilarsi on line al seguente link <https://servizi.comune.santena.to.it/Servizi/FiloDiretto2/ProcedimentiClient.aspx?CE=sntn1231&IDGruppoSelez=5255>, entro fine anno e/o al termine dell'iniziativa/e o evento, a cui dovranno essere allegati i documenti giustificativi (fatture e/o scontrini fiscali) delle spese sostenute debitamente quietanzate nel periodo di attuazione del progetto e chiaramente riferite al progetto finanziato*";
- c. l'art. 12 del sopra citato Avviso pubblico che così recita "*Il Comune monitorerà l'andamento delle iniziative oggetto di contributo nel corso della realizzazione. In caso di mancata realizzazione anche solo parziale di quanto proposto, ovvero di un uso dei fondi erogati non conforme alle finalità del presente bando, oppure qualora le attività non vengano realizzate nei tempi previsti e/o non siano state preventivamente comunicate e concordate con gli uffici comunali competenti eventuali modifiche rese necessarie per comprovate particolari esigenze, il Comune potrà, in qualsiasi momento chiedere la restituzione delle somme eventualmente versate ed il pagamento delle utilità economiche concesse*";



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

RISCONTRATO CHE secondo il parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti - Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006 concernente l'ammissibilità dell'erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che: *“In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a “fondo perso”, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fine dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l'amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico. Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa. Pertanto, l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune. In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione”*; Inoltre secondo il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo: la



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell'applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti;

VISTO altresì l'art. 20 del predetto regolamento il quale stabilisce che *“l'assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L'assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad €. 1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute”*;

EVIDENZIATO CHE l'art. 17, comma 1, del succitato regolamento testualmente recita: *“I contributi sono definiti con deliberazione della Giunta comunale”* e l'art. 19 prevede inoltre che, per i contributi straordinari: *“La Giunta Comunale determinerà l'entità e le modalità di erogazione del pagamento. Potrà essere prevista la corresponsione di acconti proporzionati al grado di attuazione dell'iniziativa. Il saldo sarà comunque corrisposto alla realizzazione e rendicontazione della spesa”*;

VISTI:

- a. il D.lgs. 267/2000;
- b. il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

2. **DI AUTORIZZARE** l'erogazione, sulla base delle motivazioni in premessa, di un contributo economico straordinario, a titolo di acconto, di importo pari ad €. 5.000,00, finalizzato al sostegno dei costi sostenuti per l'organizzazione della 9° Sagara della Zucca, a favore dell'Associazione Pro Loco Santena, assegnando la relativa spesa a carico del codice di bilancio 12.08.1/Cap. 1604.100 denominato "Trasferimenti/contributi a istituzioni sociali private" P.U. U.1.04.05.04.001 del Bilancio finanziario 2024/26 gestione competenza ed esigibilità 2024;
3. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area 4 – Socio culturale, tutti gli adempimenti necessari e conseguenti la presente deliberazione;
4. **DI DARE ATTO** che trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti non commerciali, non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;
5. **DI DARE ATTO** che le Associazioni dovranno rendicontare le spese sostenute ai sensi del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2) e, come stabilito dalla Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014, hanno l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa;
6. **DI INDIVIDUARE** quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, la Responsabile Area Socio Culturale, Sig.ra Bergoglio Ornella;
7. **DI DARE ATTO CHE** avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D.lgs. 02/07/2010, n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 per consentire l'adozione immediata degli adempimenti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL VICE SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: ROMANO Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to: Dott. Pietrantonio DI MONTE

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.